

Università degli Studi di Catanzaro
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Regolamento Didattico
del Corso di Laurea in "Infermieristica" (classe I)
Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica
SEDE DI CATANZARO

Sommario

1. Descrizione
2. Accesso al corso di laurea
3. Obiettivi formativi
4. Crediti
5. Ordinamento didattico e Piano di studio
6. Propedeuticità
7. Piani di studio individuali
8. Tipologia forme didattiche
9. Obblighi di frequenza e modalità di frequenza per gli studenti a tempo parziale
10. Tipologia esami e verifiche di profitto
11. Prova finale
12. Riconoscimento studi
13. Organi
14. Valutazione efficacia/efficienza
15. Portale
16. Norme transitorie

Art. 1 - Descrizione

Il Corso di Laurea (CdL) in Infermieristica della sede di Catanzaro (di seguito denominato "CdL in Infermieristica") è istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Catanzaro, nell'ambito della Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica di cui al Decreto Interministeriale 19 Febbraio 2009 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie). Il presente regolamento didattico disciplina l'ordinamento e l'organizzazione del Corso di laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) in conformità allo Statuto dell'Università degli Studi di Catanzaro ed ai decreti ministeriali del 3.11.99. n. 509 sostituito dal D.M. del 22 Ottobre 2004 n. 270 e del citato decreto del 19 Febbraio 2009.

Il CdL in Infermieristica si articola in tre anni e conferisce titolo abilitante alla professione sanitaria di Infermiere ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 - Accesso al corso di laurea

Possono essere ammessi al Corso di laurea candidati che siano in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 22 Ottobre 2004 n. 270.

Ai sensi della vigente normativa, il Consiglio del Corso di Laurea (CCdL) ed il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, indicano alla Regione ed al M.I.U.R. nei tempi dovuti il numero massimo degli studenti iscrivibili sulla base della disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione di attività pratiche di reparto, coerentemente con la normativa nazionale e comunitaria vigente.

Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi della Legge n. 264 del 2.8.99 (*Norme in materia di accesso ai corsi universitari*) e successive modifiche.

Al Corso si accede, pertanto, tramite un esame previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica con apposito Decreto; Usualmente consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica e Logica e cultura generale. Per la valutazione della prova si attribuisce 1 punto per ogni risposta esatta; -0,25 punti per ogni risposta sbagliata e 0 punti per ogni risposta non data. Viene stilata, infine, apposita graduatoria che consentirà l'immatricolazione dei vincitori.

Il perfezionamento dell'ammissione al corso è subordinato alla esibizione di idonea certificazione intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui lo studente è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. L'Università si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la persistenza delle condizioni di idoneità alla mansione specifica dello studente su segnalazione del coordinatore teorico pratico e di tirocinio. Gli studenti idonei saranno sottoposti, dalle strutture che ospitano la formazione pratica, alla sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. N. 81/2008.

Il termine per le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi al primo sono fissati dagli organi accademici.

COMPETENZE LINGUISTICHE

I crediti relativi alla conoscenza della lingua inglese devono essere acquisiti prima di poter sostenere gli esami del terzo anno.

All'atto dell'immatricolazione lo studente che non sia in possesso di una delle certificazioni linguistiche di livello B1 (o superiori), deve sostenere una prova di accertamento per stabilire il grado di conoscenza della lingua acquisito durante gli studi precedenti.

Effettuato l'accertamento, allo studente che risulti a livello B1 vengono assegnati i crediti di

lingua inglese previsti. Lo studente che non risulti a livello B1 o superiore, per ottenere l'assegnazione dei crediti deve alternativamente:

- ottenere autonomamente una delle certificazioni sopra indicate
- utilizzare il materiale didattico interattivo messo a disposizione dall'Ateneo o dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia e superare un test finale che certifica il livello B1 o superiore.

Art. 3 - Obiettivi formativi e ambiti occupazionali

a) Generali

I laureati in Infermieristica, di seguito definiti laureati "Infermieri", sono operatori delle professioni sanitarie dell'area Infermieristica che svolgono, con autonomia professionale, attività dirette alla prevenzione, alla cura, e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione della figura e nel relativo profilo professionale definito con decreto del Ministro della Salute.

I laureati "Infermieri" sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il loro intervento preventivo e/o terapeutico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

In particolare, i laureati "Infermieri", in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che include anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che viene conseguita nel contesto lavorativo specifico del profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per il profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

b) specifici

Il Corso di Laurea si propone di formare un operatore in grado di possedere le seguenti capacità:

Conoscenza e capacità di comprensione

I laureati devono aver dimostrato conoscenze e capacità di comprensione tali da consentirgli di elaborare e/o applicare idee originali, all'interno del contesto della ricerca biomedica e traslazionale. Debbono essere acquisiti i seguenti obiettivi di apprendimento: Basi Scientifiche e Deontologiche della Medicina

- 1) Conoscere la struttura e la funzionalità normale dell'organismo come complesso di sistemi biologici in continuo adattamento.
- 2) Saper interpretare le anomalie morfo-funzionali dell'organismo che si riscontrano nelle diverse malattie.
- 3) Conoscere adeguatamente i principi bioetici generali, deontologici, giuridici e medico – legali attinenti allo svolgimento della propria professione;

Conoscenza e capacità di comprensione applicate

I laureati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze, avere capacità di comprensione e abilità nel risolvere i problemi su tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti ampi e interdisciplinari connessi al raggiungimento di ottime capacità cliniche atte alla complessità della cura ed alla salute della popolazione. Debbono essere acquisiti i seguenti obiettivi di apprendimento:

Capacità Cliniche

- 1) Saper eseguire correttamente una storia clinica adeguata, che comprenda anche aspetti sociali, come la salute occupazionale.
- 2) Capacità di applicare le proprie conoscenze per l'analisi di pratiche decisionali individuali e collettive e per l'implementazione e la valutazione di interventi finalizzati a ottimizzare la presa di decisione e prevenire gli errori, in particolare in ambito organizzativo e pratico.
- 3) Riconoscere le principali reazioni della persona alla malattia, alla sofferenza, alla ospedalizzazione rispettando le differenze comportamentali legate alla cultura di appartenenza
- 4) Avere la capacità di identificare i bisogni di salute della singola persona e della collettività e di formularne i relativi obiettivi;
- 5) Avere la capacità di pianificare, organizzare e valutare l'assistenza infermieristica;

Autonomia di giudizio

I laureati devono avere la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi. Debbono essere acquisiti i seguenti obiettivi di apprendimento:

Pensiero Critico e Ricerca scientifica

- 1) Dimostrare un approccio critico, uno scetticismo costruttivo, creatività ed un atteggiamento orientato alla ricerca, nello svolgimento delle attività professionali.
- 2) Capacità di presentare adeguatamente i risultati del lavoro di ricerca e di intervento, di argomentare in modo convincente le proprie posizioni e di comunicare in modo fluente in lingua italiana ed inglese scritta ed orale, ricorrendo ai lessici disciplinari appropriati.
- 3) Sviluppare capacità comunicative di tipo orizzontale e di lavorare in gruppo, utilizzare modelli informatici e metodi matematici e/o statistici quali-quantitativi per l'elaborazione e la presentazione di dati a supporto delle argomentazioni e deliberazioni proposte nei contesti lavorativi di riferimento.

Abilità comunicative

I laureati devono saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti. Debbono essere acquisiti i seguenti obiettivi di apprendimento:

Capacità di Comunicazione

- 1) Ascoltare attentamente per comprendere e sintetizzare l'informazione rilevante su tutte le problematiche, comprendendone i loro contenuti.
- 2) Avere la capacità di monitorare, prevenire e affrontare situazioni critiche relative all'aggravamento clinico, anche psicologico, della persona assistita, attivando tempestivamente anche altri professionisti;
- 3) Avere la capacità di stabilire e mantenere relazioni di aiuto con la persona assistita, con la sua famiglia, applicando i fondamenti delle dinamiche relazionali;
- 4) Avere la capacità di realizzare interventi di educazione alla salute rivolti alle persone sane e ai gruppi, ed interventi di educazione terapeutica finalizzati all'autogestione della malattia, del trattamento, della riabilitazione;

5) Avere le capacità didattiche orientate alla formazione del personale di supporto e al tutorato degli studenti in tirocinio;

Capacità di apprendimento

I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo. Debbono essere acquisiti i seguenti obiettivi di apprendimento:

Management dell'Informazione

- 1) Essere in grado di raccogliere, organizzare ed interpretare correttamente l'informazione sanitaria e biomedica dalle diverse risorse e database disponibili
- 2) Capacità di continuare ad apprendere, attraverso procedure formali ed informali, in modo autonomo durante l'arco della vita professionale, o di intraprendere ulteriori percorsi formativi superiori orientati alla ricerca.
- 3) Avere la capacità di integrare le conoscenze teoriche con le competenze tecnico-pratiche;
- 4) Avere un'adeguata esperienza nello studio indipendente e nella organizzazione della propria formazione e la capacità di effettuare una ricerca bibliografica e di effettuare criticamente la lettura di articoli scientifici derivante anche dalla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano.

c) ambiti occupazionali

I laureati in Infermiere svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Art. 4. Crediti

Ai sensi dell'art. 1, del D.M. del 22 Ottobre 2004 n. 270, il credito formativo universitario (CFU) è la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

Ai sensi dell'art. 5 del DM 19 Febbraio 2009 istitutivo delle classi di Laurea dell'Area Sanitaria, ad un CFU corrispondono n. 30 ore di lavoro dello studente, di cui, in ottemperanza all'art. 4 comma 4, del suddetto DM, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale non può essere inferiore al 50%.

Ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 19 Febbraio 2009, il Corso di laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) prevede 180 CFU complessivi, articolati su tre anni di Corso.

I CFU corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame.

Il CCdL accerta la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

Art. 5 - Ordinamento didattico e Piano di studio

Il CCdL ed il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento didattico nel rispetto della legge vigente, che prevede, per ogni Corso di Laurea, l'articolazione in attività formative di base, attività formative caratterizzanti, attività formative affini o integrative, attività formative a scelta dello Studente, attività formative

finalizzate alla prova finale. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, ai quali afferiscono i settori scientifico-disciplinari (SSD) pertinenti.

L'ordinamento didattico del CdL fa parte integrante del presente regolamento ed è di seguito schematicamente riportato.

		Crediti minimi previsti dalla Classe	Crediti stabiliti dall' Ordinamento Didattico del Corso di Laurea	
A	attività formative di base	22	25	
B	attività formative caratterizzanti	104	131	
C	attività formative affini o integrative	3	3	
D	attività formative autonomamente a scelta dello studente	6	6	
E	attività formative per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera		9	
	E1	per le attività formative relative alla prova finale		5
	E2	per la conoscenza della lingua straniera		4
F	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc. (art. 10, comma 1, lettera f)		6	
TOTALE CREDITI		150	180	

Possono essere introdotti cambiamenti all'offerta formativa ed al piano didattico, su proposta del CCdL e, per quanto riguarda l'offerta formativa, dopo approvazione degli altri organi competenti, senza peraltro che ciò comporti la necessità di una nuova emanazione del presente regolamento.

Piano di studio

Il Piano di studio è allegato al presente regolamento. Esso indica gli insegnamenti del CdL, i relativi Settori Scientifico Disciplinari (SSD) e i Crediti assegnati (CFU).

Nel caso dei Corsi Integrati (C.I.), corsi nei quali siano affidati compiti didattici a più di un Docente, è prevista la nomina di un Coordinatore, designato dal CCdL. Il Coordinatore di un Corso Integrato, in accordo con il CCdL esercita le seguenti funzioni:

- rappresenta per gli studenti la figura di riferimento del Corso,
- propone l'attribuzione di compiti didattici a Docenti e Tutori, con il consenso dei Docenti in funzione degli obiettivi didattici propri del corso,
- coordina la predisposizione del programma (unico per tutto il C.I.)
- coordina le preparazione delle prove d'esame,
- presiede, di norma, la Commissione di esame del Corso da lui coordinato e ne propone la composizione,
- è responsabile nei confronti del CCdL della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi finali per il Corso stesso.

Art. 6 - Propedeuticità e sbarramenti

Vengono identificate le seguenti propedeuticità

Esame	Propedeuticità
Scienze Biomediche II	Scienze Biomediche I
Infermieristica clinica II	Infermieristica clinica I
Medicina e Chirurgia Basata sull'evidenza	Scienze Biomediche I
	Scienze Biomediche II
Primo Soccorso	Scienze Biomediche I
	Scienze Biomediche II

Tirocinio	Propedeuticità
Tirocinio II anno	Tirocinio clinico I anno
Tirocinio III anno	Tirocinio clinico II anno

E' consentito il passaggio agli anni successivi al secondo esclusivamente agli studenti che, al termine della sessione di esami di settembre, o comunque prima dell'inizio dei corsi del primo semestre, siano in possesso di tutte le attestazioni di frequenza ed abbiano acquisito almeno il 50% dei CFU previsti per ciascun anno. Lo studente che prima dell'inizio dei corsi del 1° semestre si trovi in un debito formativo superiore a quello stabilito viene iscritto allo stesso anno con la qualifica di "fuoricorso" senza obbligo di frequenza. Decade dalla condizione di studente chi non abbia superato alcun esame per tre anni accademici o chi non completa il Corso di studio in un tempo pari al doppio della durata legale o lo studente a tempo parziale che non abbia ottemperato alla durata legale del corso di studio stabilita dal relativo regolamento.

Art. 7 - Piani di studio individuali

Non sono previsti piani di studio individuali.

Art. 8 - Tipologia forme didattiche

All'interno dei Corsi è definita la suddivisione dei crediti e dei tempi didattici nelle diverse attività di insegnamento, come segue:

Lezione frontale

Si definisce lezione "frontale" la trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso di Studio, effettuata da un Docente, sulla base di un calendario predefinito, ed impartita agli studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di Corso. Le ore di lezione frontale sono 10-12 per ogni CFU.

Attività seminariale

Il "seminario" è una attività didattica che ha le stesse caratteristiche della lezione frontale e può essere svolta in contemporanea da più Docenti. Le attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate anche sotto forma di video-conferenze.

Attività didattica tutoriale

Le attività di Didattica Tutoriale, che fanno parte integrante delle attività formative del Corso di Laurea, costituiscono una forma di didattica interattiva indirizzata ad un piccolo gruppo di studenti; tale attività didattica è espletata da un Docente o, sotto la supervisione e il coordinamento di un Docente, da un Tutore di Tirocinio, il cui compito è quello di facilitare gli studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all'esercizio della professione. L'apprendimento Tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici ed in laboratori.

Attività di tirocinio infermieristico

Durante i tre anni di Corso di Laurea lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità nel campo della Infermieristica. A tale scopo, lo studente dovrà svolgere attività di tirocinio frequentando le strutture identificate dal CCdL e nei periodi dallo stesso definiti secondo il Regolamento di Tirocinio allegato.

Tali attività rappresentano una forma di attività didattica Tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a livello professionale. In ogni fase del tirocinio lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un Tutor. Il piano di tirocinio di ogni studente è registrato nel libretto personale approvato dal Consiglio di Corso di Laurea.

Alla fine di ciascun periodo annuale di tirocinio si effettua una valutazione di merito dello studente in relazione agli obiettivi di apprendimento programmati. La valutazione di ciascun periodo di tirocinio deve essere portata a conoscenza dello studente. Al termine di ciascun anno accademico, una Commissione composta da un minimo di due docenti del settore scientifico disciplinare specifico, che abbiano svolto anche funzioni di tutorato professionale, e presieduta dal Coordinatore, certifica il livello di apprendimento in ambito clinico-professionale raggiunto dallo studente, tenendo conto del percorso di apprendimento di tutto l'anno. La valutazione è espressa in trentesimi. In caso di valutazione complessivamente negativa del tirocinio, questo dovrà essere ripetuto per intero nell'anno accademico successivo. La votazione verrà utilizzata, congiuntamente a quella degli esami del curriculum formativo teorico, per il computo della votazione complessiva per l'accesso all'esame di Laurea.

Le attività di tirocinio degli studenti sono finalizzate all'apprendimento di competenze specifiche e non possono, in nessun caso, rappresentare e/o sostituire attività lavorativa.

I tutor sono scelti presso tutte le strutture sanitarie o strutture accreditate attraverso apposite convenzioni con la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

La funzione di tutorato richiede l'espletamento delle seguenti attività:

- a. collaborare alla definizione di percorsi di insegnamento e apprendimento in ambito tecnico e pratico, in riferimento agli obiettivi dell'anno di Corso
- b. attuare interventi formativi nell'ambito dell'insegnamento tecnico pratico nelle sedi di tirocinio
- c. definire percorsi individualizzati di apprendimento o miglioramento della performance laddove si rilevi uno scarto tra obiettivi e risultati conseguiti

d. contribuire alla valutazione delle esperienze di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

Il tutor svolge la sua attività al servizio della struttura formativa ed è coadiuvato nelle attività cliniche da soggetti qualificati operanti nei servizi e preparati nella guida degli studenti in tirocinio.

Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Ferma restando la libertà dello studente di scegliere fra tutte le attività formative offerte dall'Ateneo, il CCdL organizza anno per anno l'offerta di attività didattiche, realizzabili con lezioni frontali, seminari, corsi interattivi a piccoli gruppi, fra le quali lo studente esercita la propria scelta, fino al conseguimento di un numero complessivo di 6 CFU.

Esse costituiscono, per la loro peculiarità, un allargamento culturale ed una personalizzazione del curriculum dello Studente e sono finalizzate all'approfondimento di specifiche conoscenze e aspetti formativi che ottimizzano la preparazione e la formazione dell'Infermiere laureato attraverso:

- Rispondenza alle personali inclinazioni dello Studente;
- Estensione di argomenti o tirocini che non sono compresi nel "core curriculum" dei Corsi Integrati;
- Apertura ad esperienze professionalizzanti esterne all'Ospedale.

L'Attività può essere basata anche sulla partecipazione ad attività didattica di altre Facoltà dello stesso Ateneo o ad attività di Tirocinio clinico.

Ogni Attività proposta assume un valore in numero di crediti, attribuito dal Consiglio di Struttura su proposta del singolo Docente sulla base dell'impegno orario.

I crediti di ciascun Insegnamento vengono acquisiti dagli studenti solo se essi hanno raggiunto la frequenza adeguata predefinita. I crediti corrispondenti saranno acquisiti dallo Studente mediante una verifica; nel caso di Tirocini è vincolata alla produzione di una relazione conclusiva.

Attività di apprendimento autonomo

Viene garantita agli studenti la possibilità di dedicarsi, per un numero di ore previsto dal CCdL e comunque non meno del 50% della attività complessiva, all'apprendimento autonomo, completamente libero da attività didattiche, e diretto:

- all'utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal CdL per l'auto-apprendimento e l'auto-valutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissati. I sussidi didattici (testi, simulatori, audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati in spazi gestiti dalla Facoltà;
- all'internato presso strutture universitarie scelte dallo Studente inteso a conseguire particolari obiettivi formativi;
- allo studio personale, per la preparazione degli esami.

Art. 9 - Obblighi di frequenza

La frequenza a tutte le attività formative è obbligatoria.

La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal CCdL. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. Non sono

ammessi a sostenere gli esami studenti che non abbiano ottenuto l'attestazione di frequenza di almeno il 75% delle ore previste di ciascun Corso di insegnamento e di ciascun corso facente parte di Corsi Integrati. L'attestazione di frequenza viene apposta sul libretto dello studente dal Coordinatore del Corso. Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun corso di insegnamento di un determinato corso integrato, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione. E' consentita la ripetizione dello stesso anno di corso massimo per due volte, dopo di che si decade dalla condizione di studente.

Modalità di frequenza per gli studenti a tempo parziale

Vista la complessità e l'intensità della attività didattico-formativa non è prevista alcuna diversa modalità per studenti a tempo parziale

Art. 10 - Tipologia esami e verifiche di profitto

Ogni Corso Integrato, a cui contribuiscono uno o più Settori scientifico disciplinari, dà luogo ad un unico esame di profitto individuale, la cui votazione è espressa in trentesimi. Le verifiche di profitto in itinere hanno valore ai fini dell'esame finale, purché sostenute nel medesimo anno accademico. Il calendario delle prove in itinere, gli argomenti oggetto di verifica e le modalità con le quali l'esito della prova contribuirà al voto dell'esame vengono resi noti all'inizio del Corso integrato.

E' ammesso all'esame finale del Corso integrato lo studente che ha ottenuto l'attestazione di frequenza alle lezioni di tutte le discipline e/o moduli che lo compongono.

Le commissioni di esame sono costituite da almeno due docenti afferenti al Corso integrato. Nel caso di corsi integrati cui afferisca un solo docente, la commissione viene integrata con docenti di discipline affini.

Sono previste verifiche anche per l'attività di tirocinio per come indicato all'art. 8.

Le modalità di verifica del profitto sono definite dai docenti responsabili di ciascun Corso secondo i seguenti principi:

- a. gli obiettivi ed i contenuti della verifica devono corrispondere ai programmi pubblicati prima dell'inizio dei corsi e devono essere coerenti con le metodologie didattiche utilizzate durante il Corso;
- b. la verifica dell'acquisizione da parte dello studente di abilità e atteggiamenti si realizza con prove pratiche reali e/o simulate.

Le modalità di verifica devono essere pubblicizzate unitamente al programma del Corso.

Sessioni d'esame:

Sono previste le seguenti sessioni:

- 1^a sessione (anticipata): dal termine delle attività didattiche del primo semestre fino all'inizio dei corsi del II semestre: 2 appelli, Gennaio e Febbraio;
- 2^a sessione (estiva): al termine delle attività didattiche del secondo semestre: 2 appelli Giugno e Luglio;
- 3^a sessione (autunnale): dal 1° settembre fino all'inizio dei corsi: 1 appello, Settembre-Ottobre;
- 4^a sessione (straordinaria): dal termine delle attività didattiche del primo semestre fino all'inizio dei corsi del II semestre: 2 appelli, Gennaio e Febbraio.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto in materia di obblighi di frequenza e di propedeuticità, un esame può essere sostenuto in qualsiasi appello a partire da quello

immediatamente successivo alla fine del relativo Corso. Lo studente che non abbia superato un esame può ripresentarsi all'appello della sessione successiva.

Art. 11 - Prova finale

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, e dell'art. 6 del Decreto Interministeriale 19 Febbraio 2009 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie), la prova finale del Corso di Laurea in Infermieristica ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. La prova finale consiste nella redazione di un elaborato (tesi di laurea) e nella dimostrazione di abilità pratiche ed è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità.

Per la preparazione della prova finale lo studente ha a disposizione 5 CFU.

Il tema della tesi di laurea può essere:

- a. compilativo: analisi e discussione di un problema generale o specifico del Corso di Laurea in Infermieristica attraverso i dati della Letteratura;
- b. sperimentale: impostazione di una tematica di studio ed esecuzione di un piano specifico di ricerca.

Per essere ammesso a sostenere l'esame finale, lo Studente deve:

- avere seguito tutti i Corsi di insegnamento ed avere superato i relativi esami,
- aver ottenuto, complessivamente, 180 CFU
- aver presentato in tempo utile apposita domanda di assegnazione della tesi di laurea al CCdL
- aver consegnato nei tempi e con le modalità definite dalla Segreteria Studenti apposita domanda rivolta al Magnifico Rettore e eventuali altri documenti richiesti
- aver consegnato il numero richiesto di copie della tesi di laurea alla Segreteria Didattica almeno 15 giorni prima della data prevista per la discussione

La Commissione per la prova finale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Interministeriale 19 Febbraio 2009 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie), è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del CCdL, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

Art. 12 - Riconoscimento studi

Il CCdL, con l'approvazione del Consiglio di Facoltà o su delega dello stesso, e nell'ambito delle modalità stabilite dai Regolamenti di Ateneo e della Facoltà di Medicina e Chirurgia, può riconoscere crediti acquisiti dagli studenti che si iscrivono per trasferimento da altri Corsi di Laurea di Università o altre Istituzioni italiane o estere, e dà le indicazioni per il coordinamento del curriculum ivi svolto con quelli previsti nel Corso di Laurea in Infermieristica della Sede di Catanzaro. La domanda deve essere presentata entro il 5 settembre ed ha effetto dall'anno accademico successivo. L'accettazione della domanda è subordinata al giudizio del Consiglio di Corso di Laurea e alla disponibilità di posti

nell'ambito del numero programmato. Qualora le domande superino i posti messi a disposizione, i candidati sono ammessi in base all'ordine di presentazione delle domande. Alla domanda di riconoscimento di crediti il richiedente deve allegare idonea attestazione dei programmi dei corsi di insegnamento e del superamento degli stessi con esito positivo. Analoga procedura deve essere seguita da chi richiede il riconoscimento di crediti conseguiti in corsi di studio già completati presso Università italiane o estere od altre Istituzioni.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università' abbia concorso il Consiglio del Corso di Laurea riconosce un numero di crediti formativi universitari non superiore a sessanta, fatti salvi i casi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale di percorsi formativi precedenti, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Il CCdL delibera il riconoscimento dei crediti, il debito formativo e la relativa iscrizione a un determinato anno di corso.

I debiti formativi residui devono essere sanati mediante frequenza ed esame di profitto, secondo modalità concordate dal CCdL. Dovrà comunque essere sostenuta la prova finale.

Art. 13 - Organi

Sono organi del Corso di Laurea:

a. Il Presidente:

E' eletto dal Consiglio di Corso di Laurea. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio; è responsabile del Corso e rappresenta il Corso stesso nei consessi accademici ed all'esterno, nel rispetto dei deliberati del Consiglio; fissa e firma l'ordine del giorno; può nominare un Vicepresidente.

b. Il Consiglio di Corso di Laurea:

Il Consiglio di Corso di Laurea, costituito secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo, coordina le attività didattiche dell'intero curriculum formativo, avendo la responsabilità complessiva della pianificazione didattica e delle attività dei Docenti di Corso garantendo un'uniforme distribuzione del carico didattico; si fa carico, inoltre, di quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Il CCdL nomina tra i propri docenti, su proposta del suo Presidente, i "Coordinatori dei Corsi Integrati", che assumono il compito di armonizzare il calendario delle lezioni e dei tirocini, seguire il percorso formativo degli studenti e mantenere uno stretto contatto con i Docenti di tutte le discipline. Il CCdL nomina inoltre tra i propri Docenti un "Coordinatore delle attività di Tirocinio", sulla base di un curriculum che tenga conto del livello formativo nell'ambito del profilo professionale di "Infermiere", il quale dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il Coordinatore delle attività di Tirocinio regola l'accesso degli studenti alle strutture sede delle attività di tirocinio infermieristico e

concorre all'identificazione dei servizi idonei allo svolgimento di tale attività, mantenendo uno stretto contatto con i Docenti di tutti i settori.

Art. 14 - Valutazione efficacia/efficienza

Il Corso di Laurea è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

- l'efficienza organizzativa del Corso di Laurea e delle sue strutture didattiche;
- la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti;
- la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti;
- il rispetto da parte dei docenti delle deliberazioni del Consiglio di Corso di Laurea;
- la performance didattica dei docenti nel giudizio degli studenti;
- la qualità della didattica con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informativi e audiovisivi, l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti;
- il rendimento scolastico medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso scolastico.

Il Consiglio di Corso di Laurea, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopraelencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di verifica di qualità. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai docenti viene portato a conoscenza dei singoli docenti, discussa in Consiglio di Corso di Laurea e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

Il Consiglio di Corso di Laurea programma ed effettua, anche in collaborazione con Corsi di Laurea in Infermieristica di altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (*progress test*). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione dell'efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

Art. 15 - Portale

Il CCdL predispose un Sito Web del corso contenente tutte le informazioni utili agli Studenti ed al Personale Docente e cura la massima diffusione del relativo indirizzo.

Art. 16 - Norme transitorie

Fino alla definizione del Consiglio del Corso di Laurea ed alla elezioni degli organi competenti le funzioni attribuite al Consiglio dal presente regolamento sono svolte dal Coordinatore Didattico del Corso.

Il Consiglio di Facoltà, sulla base di tabelle di equipollenza e della equivalenza ore-crediti approverà le modalità di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.